

Articolo 1 (Costituzione).

(1) E' costituita un'associazione di persone senza scopo di lucro, denominata "CENTRO STUDI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE "NESOS".

(2) Il Centro prende le mosse dall'iniziativa del Gruppo di Studio sull'Esecuzione Civile costituito in seno all'Osservatorio sulla Giustizia nel Distretto di Salerno, di cui mutua la filosofia di fondo e l'impostazione originaria. In particolare, sono riconosciuti valori fondamentali il dialogo franco e costruttivo tra le diverse categorie degli operatori del mondo della Giustizia e la loro disponibilità ad una cooperazione concreta, per quanto nel rispetto assoluto dei differenti ruoli, quale via privilegiata per tentare di conseguire un concreto recupero di efficienza delle istituzioni giudiziarie nell'ambito delle risorse esistenti, ma anche per promuovere il superamento di diffidenze e preconcetti, con il supporto del filo conduttore della condivisa passione per la ricerca e l'approfondimento di materie di lavoro, sempre con un taglio pragmatico.

Articolo 2 (Scopi).

(1) Il Centro promuove l'effettiva cooperazione tra gli operatori del diritto, a prescindere dal ruolo professionale ricoperto, per una visione il più possibile condivisa di un Servizio Giustizia efficiente; è indipendente, apolitico, apartitico, aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, condizioni sociali ed economiche; persegue, senza scopo di lucro, finalità di istruzione, formazione e ricerca scientifica, raccogliendo, organizzando, diffondendo ed elaborando le esperienze processuali e le prassi applicative in Italia e all'estero, nel campo del diritto ed in particolare, a titolo esemplificativo, del diritto processuale civile e delle prassi applicative.

(2) A tal fine il Centro, tra l'altro:

- organizza, negli ambiti suddetti, corsi di approfondimento, anche sotto forma di masters o di stages, convegni, dibattiti, conferenze e simili;
- diffonde i risultati delle attività svolte con ogni mezzo di comunicazione, tra cui, a titolo esemplificativo, Internet, riviste specializzate e pubblicazioni anche ad hoc.

In particolare, gli stages ed i convegni potranno essere organizzati sia nelle realtà salernitane e rivolti anche ad operatori di altre zone d'Italia, sia presso Tribunali di altre città italiane, particolarmente significativi per le prassi operative concrete e destinati agli associati al Centro.

Articolo 3 (Patrimonio).

(1) Il patrimonio del Centro Studi è costituito dalle quote di cui all'articolo 8, da eventuali sovvenzioni di enti pubblici e privati, nonché dai beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'associazione.

Articolo 4 (Sede).

(1) L'associazione ha sede legale in Salerno, via Portacatena 34, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Sebastiano.

(2) L'associazione può istituire altrove, anche all'estero, una o più sedi secondarie.

Articolo 5 (Durata).

(1) La durata dell'associazione è stabilita in anni venti, con possibilità di rinnovo di ventennio in ventennio, deliberata dall'Assemblea almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 6 (Composizione).

(1) Del Centro fanno parte, con ogni diritto, gli associati ordinari.

(2) Essi sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo e tutti coloro che saranno successivamente ammessi, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

(3) Possono aderire al Centro Studi avvocati, magistrati, commercialisti, notai, professori universitari, altri professionisti iscritti agli albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio e laureati in materie giuridiche ed economiche.

(4) Con delibera unanime del Consiglio Direttivo possono essere nominati Soci d'Onore, senza obbligo di pagamento delle quote sociali ma con tutti i diritti degli altri associati, personalità del mondo giuridico che si siano distinte nelle materie di interesse del Centro.

Articolo 7 (Acquisto della qualità di associato al Centro Studi).

(1) Ogni associato può proporre al Consiglio direttivo nuove adesioni, con il consenso scritto degli interessati.

(2) Il Consiglio direttivo decide, tenendo presenti le finalità e gli interessi

del Centro, entro novanta giorni dalla proposta.

(3) Per l'approvazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo.

Articolo 8 (Doveri degli associati).

(1) Gli associati al Centro assumono l'impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.

(2) Essi sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni degli organi del Centro.

(3) Essi sono obbligati al versamento della quota di ammissione, delle quote di adesione annuali, nonché della quota di partecipazione alle singole iniziative, nella misura deliberata dall'assemblea e nei termini da questa indicati, o, in mancanza, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9 (Perdita della qualità di associato).

(1) La qualità di associato al Centro si perde per recesso oppure a seguito di gravi violazioni dei doveri indicati nell'articolo 8, tra cui il mancato versamento delle quote di adesione per almeno due annualità.

(2) Il recesso è regolato dal disposto dell'articolo 24 del codice civile.

(3) La perdita viene deliberata dal Consiglio direttivo, con la maggioranza indicata nell'articolo 7, su proposta di uno o più associati o per autonoma iniziativa, dopo aver contestato le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni.

(4) Se il fatto riguarda un componente del Consiglio direttivo, la perdita della qualità di associato, che comporta la perdita della carica sociale, deve essere deliberata con il voto favorevole di tutti gli altri componenti del Consiglio direttivo.

Articolo 10 (Diritti degli associati).

(1) Gli associati al Centro Studi, solo se in regola con il pagamento delle quote sociali, godono dell'elettorato attivo e passivo e votano nell'assemblea.

(2) Essi altresì partecipano alle iniziative del Centro, nei termini stabiliti dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio direttivo.

Articolo 11 (Organi).

(1) Sono organi del Centro Studi: l'assemblea, il direttore, il Consiglio direttivo, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.

Articolo 12 (L'assemblea).

(1) L'assemblea, costituita da tutti gli associati, è l'organo deliberante del Centro.

(2) Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 28 febbraio, su convocazione del direttore, con preavviso personale scritto (anche a mezzo e - mail o fax, per gli associati che abbiano accettato tale forma di comunicazione) di almeno dieci giorni e su ordine del giorno deliberato dal Consiglio direttivo. Della convocazione dell'assemblea deve essere data altresì comunicazione mediante avviso affisso nella sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata.

(3) L'assemblea provvede alla nomina del direttore e del collegio dei revisori, all'elaborazione del programma annuale dell'attività del Centro, all'emanazione delle disposizioni di massima al Consiglio direttivo per la sua attuazione ed all'approvazione dei bilanci. Essa provvede altresì alla determinazione delle quote di cui all'articolo 8 e dei relativi termini di versamento.

(4) In via straordinaria si riunisce su convocazione del direttore con preavviso personale scritto (anche a mezzo e - mail o fax, per chi abbia accettato tali mezzi) di almeno dieci giorni, per iniziativa dello stesso direttore o su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci.

(5) Essa è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un sesto di essi.

(6) Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del direttore. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato. Possono essere delegati solo gli associati. Le deleghe non sono ammesse per l'elezione delle cariche sociali.

(7) L'elettorato attivo spetta a coloro i quali sono associati al Centro da almeno sei mesi, salva la disposizione dell'articolo 10, comma 1.

Articolo 13 (Il direttore).

(1) Il direttore rappresenta il Centro di fronte ai terzi ed in giudizio.

- (2) Egli partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, che presiede, e sovrintende al generale andamento dell'attività del Centro.
- (3) Sottopone annualmente all'assemblea una relazione approvata dal Consiglio direttivo sull'attività svolta ed i rendiconti consuntivo e preventivo, anch'essi approvati dal Consiglio direttivo e corredati dal parere del Collegio dei revisori.
- (4) Deve essere scelto tra gli associati che abbiano tale qualità da almeno dodici mesi.
- (5) In caso di assenza o di impedimento o di dimissioni del direttore, le sue funzioni sono svolte interinalmente dal segretario, che convoca l'assemblea entro i sessanta giorni successivi per le deliberazioni necessarie. Nei confronti dei terzi, la sottoscrizione del segretario che ne esercita le funzioni implica accertamento dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Articolo 14 (Il Consiglio direttivo).

- (1) Il Consiglio direttivo è composto dal direttore e da un numero pari di componenti, in numero non superiore ad otto, tra i quali sono successivamente eletti il segretario ed il tesoriere. I componenti diversi dal direttore sono ugualmente eletti, tra gli associati che abbiano tale qualità da almeno sei mesi, dall'assemblea mediante l'espressione di un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere.
- (2) Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Centro e delibera per tutte le questioni non espressamente riservate ad altri organi.
- (3) In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo può sostituirlo per cooptazione, scegliendolo tra gli associati che abbiano tale qualità da almeno sei mesi, oppure rimetterne la sostituzione alla prima assemblea successiva, anche straordinaria.
- (4) Del Consiglio non possono far parte contemporaneamente più di due componenti cooptati.
- (5) Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento del direttore e di almeno la metà degli altri componenti; in caso di parità di voti, prevale quello del direttore.
- (6) Alle riunioni del Consiglio può assistere, senza diritto di voto, qualsiasi associato. Non vi è tuttavia obbligo di notificare avviso dello svolgimento di esse a coloro che non fanno parte del Consiglio.
- (7) Il Consiglio direttivo fornisce all'assemblea indicazioni in ordine alle attività da compiere, anche avvalendosi, quando lo ritenga opportuno, della collaborazione di uno o più tra gli altri associati, anche per singole iniziative.
- (8) Il Consiglio direttivo può attribuire o delegare ad uno dei suoi componenti facoltà e prerogative specifiche in relazione alle singole attività svolte dal Centro. Tale attribuzione o delega è revocabile in qualsiasi momento.

Articolo 15 (Il segretario).

- (1) Il segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
- (2) Egli promuove e coordina, in esecuzione del programma approvato dal Consiglio direttivo, tutte le iniziative necessarie per il conseguimento degli scopi del Centro.
- (3) Egli è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.
- (4) Egli svolge altresì le funzioni interinali di cui all'articolo 13, comma 5.

Articolo 16 (Il tesoriere).

- (1) Il tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
- (2) Egli si occupa della predisposizione dei rendiconti.
- (3) Detiene, secondo le modalità decise dal Consiglio direttivo, la cassa del Centro e ne custodisce il patrimonio, curando altresì la riscossione delle quote sociali, che dovranno essere versate dai singoli associati entro i termini stabiliti.

Articolo 17 (Il Collegio dei revisori).

- (1) Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, nominati dall'assemblea con voto limitato.
- (2) Esso controlla collegialmente la contabilità del Centro e ne riferisce al direttore ed all'assemblea.
- (3) Fornisce il suo parere sui rendiconti.
- (4) I suoi componenti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e devono essere avvisati dello svolgimento di esse, se ne fanno richiesta.

Articolo 18 (Prerogative delle cariche sociali).

- (1) Le cariche sociali non sono cumulabili ed hanno durata biennale.
- (2) Esse non possono essere rinnovate per più di due volte consecutive.

Articolo 19 (Estinzione).

- (1) In caso di estinzione del Centro Studi, la liquidazione e la destinazione di ogni attività patrimoniale sarà effettuata dal Consiglio direttivo, secondo le indicazioni dell'assemblea e fatte salve le disposizioni di legge in materia.
- (2) Il patrimonio sarà preferibilmente devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
- (3) E' in ogni caso esclusa, sia nel corso della vita dell'associazione, che al momento dello scioglimento di essa, la distribuzione, diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

Articolo 20 (Modifiche dello Statuto).

- (1) Le clausole dello statuto possono essere modificate dall'assemblea, con la maggioranza di un terzo degli aventi diritto al voto che siano aderenti al Centro da almeno dodici mesi.

Articolo 21 (Disposizioni finali e transitorie).

- (1) Per tutto quanto non previsto nello Statuto o nell'Atto Costitutivo si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.
- (2) Le cariche sociali al momento della costituzione del Centro Studi sono attribuite con l'Atto Costitutivo, con il quale possono altresì essere nominati i primi Soci d'Onore.